



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 24.03.2017

COPIA

**Oggetto: Determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di marzo, nella sede comunale, alle ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

TACCORI MATTEO	P	CRISPONI ANNETTA	P
SECCI MARIA PAOLA	P	MURA IGINO	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	MURA MICHELA	P
PETRONIO LAURA	P	USAI GIANLUCA	A
CINELLI MARCO	P	SERRA FRANCESCO	P
DEMEGLIO PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	P
LEDDA IGNAZIA	P	PILI VANINA	P
MUSCAS LUCIANO	P	MEREU MARTINA	A
SCHIRRU GIAN FRANCO	P	PUTZU LUCIA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	SPIGA MARIO	P
SORO MONICA	P		

Totale Presenti: 18

Totali Assenti: 3

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Risultano presenti gli assessori: PISU ANDREA - ZANDA ELISEO - RUGGIU NICOLA - SECHI ROSALIA - MARONGIU CLAUDIA - BULLITA MASSIMILIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientrano le Consigliere Pili Vanina e Petronio Laura

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è rappresentato dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione dei servizi comunali;

Rilevato che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dovuta per il possesso di immobili esclusa l'abitazione principale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e dovuta dal possessore di fabbricati e aree edificabili (e in parte dall'utilizzatore di fabbricati) e nella tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore di locali o aree scoperte;

Visti in particolare:

- il comma 650, secondo il quale la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, secondo il quale il comune nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani metodo normalizzato);
- il comma 652, secondo il quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma precedente e nel rispetto del principio comunitario <<chi inquina paga>>, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- il comma 654, secondo il quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di nettezza urbana, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683, secondo il quale il consiglio comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente;
- il comma 704, secondo il quale è abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, recante norme per l'applicazione della TARES;

Visto l'art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016, che ha esteso al 2017 la sospensione degli aumenti di tributi locali e addizionali di tributi locali, con espressa eccezione per la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013;

Visto il D.P.R. n. 158/1999, approvato al fine di consentire l'elaborazione della tariffa di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 e utilizzabile in base al comma 651 sopraccitato per definire le componenti del costo del servizio di igiene urbana da

coprire con la TARI;

Richiamato, in particolare, l'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999, il quale dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Verificato che ai sensi del DPR 158/1999 la tariffa rifiuti consiste in un insieme di tariffe che devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che l'entrata totale è pari alla somma delle parti fisse e variabili di ciascuna tariffa;

Visto il Piano economico finanziario del servizio di igiene urbana e ambientale e servizi accessori finalizzati all'applicazione della TARI per l'anno 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 15/12/2016, che esprime in sintesi i seguenti quadri riepilogativi dei costi del servizio e delle quantità di rifiuti prodotti espressi in kg/anno:

Ripartizione costi fissi e variabili	Importo
Costi fissi	1.281.270,34
Costi d'uso del capitale (fissi)	350.371,36
Costi variabili	999.017,40
Rivalutazione monetaria	0,00
Totale complessivo	2.630.659,10

COSTI FISSI TOTALI	1.631.641,70
COSTI VARIABILI TOTALI	999.017,40

Anno	RSU indifferenziati	RSU differenziati	RSU totali
2016	1984,08	5059,19	7043,27

Dato atto che la superficie totale degli immobili tassati alla data del 21/12/2016 (ricavata dall'archivio TARI) ammonta a mq. 1.281.128, rappresentati per mq. 870.774 da superfici riferibili a utenze domestiche e per mq. 410.354 da superfici riferibili a utenze non domestiche;

Considerato che non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze applicata nel 2013 al fine della determinazione delle tariffe TARES, nella misura del 62% del totale a carico delle utenze domestiche e nel 38% a carico delle utenze non domestiche:

UTENZE	Percentuale di ripartizione dei costi	COSTI FISSI	COSTI VARIABILI	TOTALI
Utenze domestiche (UD)	62%	1.011.617,85	619.390,79	1.631.008,64
Utenze non domestiche (UND)	38%	620.023,85	379.626,61	999.650,46
TOTALI	100%	1.631.641,70	999.017,40	2.630.659,10

Viste le tabelle 1a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze

domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), 2 (coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), 3a (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e 4a (interventi di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), allegate al DPR 158/1999;

Ritenuto di stabilire per le utenze domestiche l'applicazione dei coefficienti Kb medi e per le utenze non domestiche, sulla base delle motivazioni espresse dal Settore Ambiente e Servizi Tecnologici in occasione dell'elaborazione delle tariffe TARES 2013, l'applicazione dei coefficienti Kc e Kd massimi per tutte le categorie tariffarie ad eccezione delle categorie "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie", "Mense, birrerie, amburgherie", "Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto", "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante", per le quali sono applicati i coefficienti minimi;

Richiamata la deliberazione G.M. n. 222 del 29/12/2016, avente ad oggetto "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017 – Proposta al Consiglio Comunale";

Richiamata, inoltre la deliberazione G.M. n. 18 del 31/01/2017, avente ad oggetto "Rettifica deliberazione G.M. n. 222 del 29/12/2016, avente ad oggetto "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017 - Proposta al Consiglio Comunale";

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali ai sensi dell'articolo 151, del D.Lgs. n. 267/2000, al 31 marzo 2017;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, nell'ambito delle scelte di politica fiscale da adottare al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, per l'approvazione del bilancio di previsione, approvare le tariffe TARI per l'anno 2017 riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2 (Tariffe utenze non domestiche) alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.EE.LL.;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, la presente proposta è stata sottoposta al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 7 in data 13/03/2017;

Preso atto dell'esposizione dell'argomento fatta dall'Assessore Pisu Andrea che si riporta nel verbale di seduta;

Si passa alle dichiarazioni di voto;

La Consigliera Cardia Maria Fabiola esprime il suo voto favorevole;

Il Consigliere Cinelli Marco, a nome del gruppo dei Riformatori esprime il voto favorevole, con le precisazioni riportate nel verbale integrale della seduta;

Il Consigliere Mura Igino a nome del gruppo PD esprime parere favorevole.

La Consigliera Crisponi Annetta dichiara di astenersi, con le motivazioni riportate nel verbale integrale della seduta;

Consiglieri presenti 18

Con n. 16 voti favorevoli, e n. 2 astenuti, consiglieri Crisponi Annetta e Serra Francesco

#### DELIBERA

Di approvare le tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti nell'anno 2017 riportate negli allegati 1 (Tariffe utenze domestiche) e 2 (Tariffe utenze non domestiche) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cagliari nella misura del 5%;

Di dare atto, infine, che l'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2017 ammonta a 2.762.192,05 euro, comprendente la somma di 131.532,96 euro per tributo provinciale da riscuotere unitamente alla tassa;

Di disporre la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, della presente deliberazione, entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

Con separata votazione che il dà il medesimo risultato

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 28/02/2017

IL RESPONSABILE  
F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 28/02/2017

IL RESPONSABILE  
F.TO RITA MARIA GIOVANNA VINCIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO MATTEO TACCORI

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/03/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/04/2017** al **22/04/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/04/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/04/2017

La SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.04.2017

ALLEGATO 1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_ DE L \_\_\_ / \_\_\_ /2017  
**IUC TARIFFE TARI 2017 UTENZE DOMESTICHE**

<b>numero occupanti</b>	<b>Tariffa parte fissa utenze domestiche TF(ud) x mq</b>	<b>Tariffa parte variabile utenze domestiche TV(ud)</b>
1	0,973	34,49
2	1,130	68,99
<b>3</b>	1,226	88,39
4	1,310	112,11
5	1,322	140,13
6 o più	1,274	161,69

**IUC - TARIFFE TARI 2017 UTENZE NON DOMESTICHE**

N. categorie	Attività	Tariffa parte fissa TF(ap)	Tariffa parte variabile TV (ap)	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,889	0,541	1,429
2	Cinematografi e teatri	0,663	0,405	1,068
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,621	0,383	1,004
4	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,044	0,644	1,688
5	Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali	0,804	0,495	1,300
6	Alberghi con ristorante	1,837	1,625	3,462
7	Alberghi senza ristorante	1,407	1,240	2,647
8	Case di cura e riposo, caserme, grandi comunità	1,538	0,946	2,483
9	Ospedali	1,863	1,645	3,508
10	Uffici	1,651	1,013	2,663
11	Negozi di abbigliamento, calzature, cartoleria, librerie, ferramenta, beni durevoli	1,594	0,973	2,567
12	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	2,116	1,300	3,416
13	Negozi particolari quali ombrelli, tappeti, tende e tessuti	1,284	0,786	2,070
14	Parrucchieri, barbieri, estetiste	2,116	1,299	3,415
15	Altre attività artigianali	1,467	0,896	2,363
16	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,947	1,190	3,136
17	Attività industriali con capannoni di produzione	1,326	0,811	2,137
18	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,298	0,797	2,095
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,894	3,002	7,896
20	Mense, birrerie, hamburgerie	3,651	2,235	5,886
21	Bar, caffè, pasticcerie, pizze al taglio e da asporto	3,679	2,254	5,933
22	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	3,442	2,114	5,556
23	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,456	2,119	5,575
24	Ortofrutta, fiori e piante, pescherie	6,332	3,886	10,218
25	Ipermecati di generi misti	3,851	2,358	6,209
26	Discoteche, night club, sale giochi	2,695	1,652	4,346